

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CFAS 2023/2024

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 7/ 23-24 cfas, tenutasi in Roma in data 26.02.2024, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Mario Assennato (Componente Istruttore), Prof. Avv. Maria Pia Pignalosa (Componente).

PREMESSO CHE

- in data 10 luglio 2023 l'Agente Sportivo Simone Bernardo depositava a mezzo PEC presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi il mandato di rappresentanza sottoscritto in data 9 luglio 2023 con il calciatore Andrei Gabriele Florea;
- in data 20 ottobre 2023 l'Agente Sportivo Simone Bernardo depositava a mezzo PEC presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi un secondo mandato di rappresentanza sottoscritto in data 16 ottobre 2023 con la società sportiva Juventus F.C. s.p.a. avente ad oggetto il rinnovo delle prestazioni sportive del calciatore Andrei Gabriele Florea, privo della dichiarazione di esistenza del conflitto di interesse;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, la predetta notizia è stata iscritta nel Registro delle notizie di illecito al n.7/23-24 con oggetto «*Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Simone Bernardo il quale avrebbe sottoscritto con la Juventus F.C. s.p.a. un contratto di mandato per il rinnovo del contratto del calciatore Andrei Gabriele Florea in carenza di specifica dichiarazione attestante il consenso dalle parti coinvolte*»;
- in data 1 dicembre 2023, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, Prof. Avv. Francesco Cardarelli, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, alla formazione del Collegio nominando se stesso (con funzioni di Presidente del collegio) – l'Avv. Mario Assennato (con funzioni di istruttore), la Prof. Avv. Maria Pia Pignalosa (componente) e alla fissazione della riunione preliminare

relativa al procedimento n. 7/23-24 cfas per la data del 15 gennaio 2024 alle ore 15.00 in modalità telematica;

- che, in data 15 dicembre 2023, l'agente sportivo Simone Bernardo depositava tempestivamente memoria di costituzione contenente le proprie difese;
- che, all'esito della riunione preliminare svoltasi in modalità telematica il 15 gennaio 2024, vista la relazione presentata dal componente istruttore Avv. Mario Assennato, il Collegio, in data 18 gennaio 2024, formulava un provvedimento di incolpazione nei confronti del sig. Simone Bernardo per presunta violazione dell'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC avente ad oggetto la disciplina dei mandati di rappresentanza, secondo il quale *"l'agente sportivo, nel caso rappresenti più parti, debba sottoscrivere un mandato con ciascuna parte interessata e debba indicare, mediante apposita dichiarazione scritta, in ciascuno dei mandati, l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione"*, nonché dell'art 17 comma 4 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC secondo il quale *"l'Agente è tenuto ad informare il cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi"*.
- ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, il Presidente ha provveduto alla fissazione, per la data del 26 febbraio 2024 ore 13.30 dell'udienza di discussione in modalità telematica, con avviso alla parte incolpata della facoltà di comparire e presentare memorie entro 10 giorni dalla data della già menzionata udienza;
- avvenuta la citata comunicazione ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, in data 15 febbraio 2024 l'agente Simone Bernardo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alberto Porzio e Alessia Murgia, ha trasmesso atto di costituzione ex art. 26, comma 3 lettera b) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC, con il quale ha contestato l'incolpazione formulando, in via preliminare, istanza di applicazione consensuale della sanzione, chiedendo nel merito il proscioglimento pieno dell'incolpato o, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima della censura;
- in data 26 febbraio 2024 si è svolta, in modalità telematica, l'udienza di discussione relativa al procedimento n.7/23-24 alla quale erano presenti, in rappresentanza del sig. Simone Bernardo, gli Avv.ti Porzio e Murgia, i quali, ribadendo quanto già esposto nella memoria difensiva in atti, hanno sostanzialmente confermato le loro contestazioni chiedendo in via preliminare l'applicazione consensuale di un sanzione, nel merito il proscioglimento del loro assistito o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima della censura invocando la sussistenza di circostanze attenuanti;
- al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi per il tramite del Collegio all'uopo nominato, si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

CONSIDERATO CHE

- Il presente procedimento ha natura documentale e viene deciso attraverso l'esame complessivo delle risultanze documentali agli atti e specificatamente:
 - 1) Mandato di rappresentanza del 9 luglio 2023 che l'Agente Sportivo Simone Bernardo sottoscriveva con il calciatore Andrei Gabriele Florea regolarmente depositato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi in data 10 luglio 2023. Nel suddetto mandato, l'Agente Sportivo dichiarava di non trovarsi in conflitto di interessi e di agire esclusivamente in favore del calciatore, compilando l'apposita dichiarazione prevista nel modello contrattuale.
 - 2) Mandato di rappresentanza del 16 ottobre 2023 che il medesimo Agente Sportivo Simone Bernardo, nella qualità di legale rappresentante della società The Football Street ltd., sottoscriveva con la Società Juventus F.C. s.p.a. avente ad oggetto l'eventuale rinnovo delle prestazioni sportive del calciatore Andrei Gabriele Florea, contratto regolarmente depositato in data 20 ottobre 2023 presso la Commissione Federale Agenti Sportivi. Nel suddetto contratto, il sig. Simone Bernardo, dichiarava di non trovarsi in conflitto di interessi e di agire esclusivamente in favore della Società Sportiva Juventus F.C. s.p.a. In tale secondo contratto, inoltre, le parti prevedevano sub art. II il riconoscimento di un corrispettivo da parte della società sportiva in favore dell'Agente Sportivo condizionato alla sottoscrizione del rinnovo del contratto di prestazione sportiva in favore della Juventus F.C. s.p.a..
 - 3) Memoria difensiva del sig. Simone Bernardo del 15 dicembre 2023 a seguito della comunicazione di avvio di procedimento disciplinare, con la quale, deduceva di aver commesso un errore materiale nella compilazione del modello e di aver regolarmente informato entrambe le parti della situazione di conflitto di interessi. Il Sig. Bernardo evidenziava, quale esimente o quantomeno attenuante, di aver agito in buona fede e di aver commesso un errore materiale.
 - 4) Memoria difensiva del 15 febbraio 2024 a seguito del provvedimento di incolpazione depositata via PEC dall'Avv. Alessia Murgia, con la quale l'incolpato formulava in via preliminare istanza di applicazione consensuale della sanzione invocando l'applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva CONI utilizzabile, a suo parere, anche nel presente procedimento sulla base di quanto stabilito all'art. 30 comma 4 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi; nel merito l'incolpato ribadiva ed ampliava tutte le argomentazioni difensive già formulate nella precedente memoria difensiva contestando gli addebiti e chiedendo il proscioglimento o in subordine

l'applicazione della sanzione minima della censura preso atto della buona fede e dell'esistenza di circostanze attenuanti.

RITENUTO CHE

In via preliminare, il Collegio intende esaminare l'istanza di richiesta di applicazione consensuale della sanzione formulata dall'incolpato in sede di memoria di costituzione del 15 febbraio 2024.

Al riguardo, il Sig. Bernardo invoca l'applicazione al presente procedimento disciplinare dell'Istituto previsto dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva CONI - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di atto di deferimento – che, come noto, non è previsto nella vigente normativa in materia di agenti sportivi.

A sostegno di tale istanza, la difesa del Sig. Bernardo, deduce che il Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC non prevede l'istituto in questione ma al contempo, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento in questione, troverebbe applicazione il richiamato istituto in forza dei generali principi di diritto sostanziale e processuale invocando la disposizione di cui all'art. 30 comma 4 del menzionato Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi FIGC.

Tale tesi è palesemente infondata: la normativa federale in tema di agenti sportivi- segnatamente il Regolamento Disciplinare- non prevede affatto una disciplina analoga a quella di cui all'istituto richiamato, e l'art. 30, comma 4 che richiama in via residuale i principi di diritto sostanziale e processuale non si riferisce a quelli del Codice di giustizia sportiva (che, come noto, si applica unicamente ai procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per espressa previsione del suo art. 1), ma a quelli propri dell'ordinamento giuridico dello Stato.

L'istanza preliminare spiegata dall'incolpato è pertanto inammissibile e per l'effetto rigettata. Nel merito delle deduzioni difensive svolte dall'incolpato, si rende opportuno evidenziare che il fatto contestato oggetto del presente procedimento disciplinare sia pacificamente ammesso, essendosi limitato il Sig. Bernardo a segnalare di aver commesso un mero errore materiale durante la compilazione dei modelli di sottoscrizione dei mandati, sostenendo di aver informato di fatto sia il calciatore che la società sportiva del doppio mandato di rappresentanza e del conflitto di interessi.

Ciò posto, l'incolpato, intenderebbe qualificare la sua condotta negligente ad una ipotesi di mancata informazione al cliente di una sopravvenuta situazione di conflitto di interessi – art. 17 comma 4 del Regolamento Disciplinare FIGC- sanzionabile, in applicazione di quanto previsto dal successivo comma 5, con la censura.

Occorre chiarire, sul punto, che nel caso in esame non è invocabile tale fattispecie, in quanto risulta documentale che il conflitto di interessi era già esistente al momento della sottoscrizione del mandato di rappresentanza con la società Juventus F.C. s.p.a., non sussistendo dunque alcuna situazione di sopravvenienza.

La previsione da prendere in esame è quella dettata dall'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC che impone all'agente l'obbligo di ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualsiasi trattativa.

E' incontestabile che il Sig. Bernardo dopo aver sottoscritto il primo contratto di rappresentanza con il calciatore Andrei Gabriele Florea abbia poi intrapreso una trattativa con la Juventus F.C. s.p.a. per il rinnovo delle sue prestazioni professionali, con l'ulteriore previsione di un compenso professionale condizionato alla sottoscrizione del nuovo contratto - come poi avvenuto - senza aver ricevuto alcuna autorizzazione scritta del calciatore.

Pertanto, al caso in esame, risulta applicabile la generale previsione di cui al comma 1 dell'art. 17 del Regolamento Disciplinare FIGC secondo cui *"l'agente sportivo o la società di cui è socio, non può svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi con il proprio cliente, salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi"*.

Ne discende che la sanzione applicabile per tale violazione è quella prevista espressamente dal successivo comma 5 della suddetta norma, ossia la sospensione da un minimo di tre a un massimo di trentasei mesi.

Il Collegio, al riguardo, ai fini della fissazione del *quantum* della sanzione ritiene che nel caso di specie la mancanza di precedenti provvedimenti disciplinari a carico dell'Agente Sportivo incolpato ed il comportamento dello stesso ascrivibile all'area della colpa per inosservanza della menzionata norma di cui all'art. 21 comma 5 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC siano idonei a giustificare la comminazione della sanzione editale contenuta nel minimo.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 26 febbraio 2024, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

di infliggere al Sig. Simone Bernardo, nato a Giaveno (TO) in data 19 luglio 1986, la sanzione della sospensione pari a mesi 3(tre).

Il Componente Istruttore
Avv. Mario Assennato

Il Presidente
Prof. Avv. Francesco Cardarelli

Il Segretario
Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza

Pubblicato in Roma il 15 marzo 2024